

ATTO N. DCR 377

DEL 06/12/2024

DECRETO

OGGETTO: PROPOSTA DI MISURE AGGIUNTIVE A LIVELLO LOCALE FINALIZZATE A CONTENERE IL NUMERO DI SUPERAMENTI PER ANNO CIVILE DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DI PM10 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA ADOTTATO CON D.G.R. N. 1-156 DEL 12 SETTEMBRE 2024

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Visto il verbale di proclamazione degli eletti del 22 dicembre 2021, redatto a seguito delle elezioni del Consiglio Metropolitan tenutesi in data 19 ottobre 2021 e detenuto agli atti dell'Amministrazione;
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 143/2024 del 9 maggio 2024 con cui è stata conferita al consigliere Alessandro Sicchiero la seguente delega di funzioni amministrative: "Ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali";

Premesso che:

- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"*, all'art. 3, lettere a) b) e c), attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Torino (in virtù della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) le seguenti competenze:
- garantire il controllo della qualità dell'aria;
- l'attuazione della programmazione e degli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria;
- l'elaborazione con i comuni interessati dei piani d'intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento;
- con Delibera della Giunta Provinciale n. 1320 – 413881 dell'11 ottobre 2005 veniva istituito il Tavolo di Coordinamento dei Comuni per il miglioramento della qualità dell'aria, la cui finalità è l'assunzione di scelte comuni e di provvedimenti coordinati;
- il Tavolo di Coordinamento per il miglioramento della qualità dell'aria viene convocato su iniziativa

diretta della Città Metropolitana di Torino o su richiesta dei Comuni nelle situazioni in cui è necessario adottare provvedimenti coordinati e omogenei sul territorio;

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, prevede che, qualora in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
- il Piano regionale di qualità dell’aria (di seguito, denominato “PRQA”) è stato approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e nel rispetto del D.Lgs. 155/2010.

Dato atto che:

- con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla Direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui quelle della Regione Piemonte;
- la Commissione Europea ha avviato, successivamente, due procedure di infrazione:
- la procedura di infrazione n. 2014/2147 (con deferimento alla Corte di Giustizia Europea, C-644/18 del 13/10/2018, per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10);
- la procedura di infrazione n. 2015/2043 (parere motivato del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂), ormai in fase avanzata;
- con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”;
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-576/19) la Corte di Giustizia ha inoltre condannato il nostro Paese per aver superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone di gestione della qualità dell’aria;
- ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nelle procedure citate avendo superato, in maniera sistematica e continuata:
- i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell’aria:
 - Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
 - Zona IT0119 (pianura), che comprende 268 comuni;

- Zona IT0120 (collina), che comprende 646 comuni;
- i valori di concentrazione di NO₂ in una delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
- con deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916, recante “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi”, sono state approvate, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei protocolli operativi in allora vigenti, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate con il supporto di ARPA Piemonte sulla base di specifiche valutazioni tecniche, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico nei comuni dell'agglomerato di Torino (zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni appartenenti alle zone di qualità dell'aria IT0119 e IT0120, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte disponeva di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);
- la Giunta regionale, con D.G.R. 28 luglio 2020, n. 5 – 1744, aveva deliberato l'adesione, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) già operativo in Regione Lombardia, dando atto della necessità di una sua implementazione;
- con la citata D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, di approvazione delle disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, sono state descritte le caratteristiche del sistema MOVE IN, quale azione di sistema finalizzata al maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini, nonché ad aumentare la conoscenza sulle abitudini di mobilità dei cittadini piemontesi, richiamando e specificando, in particolare, quanto segue:
 - il sistema, a fronte dell'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;
 - la limitazione del traffico è estesa territorialmente a tutti i Comuni oggetto di limitazioni e non solo sulle aree urbanizzate (dove attualmente sono in vigore le misure strutturali) e temporalmente a tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 (non più soltanto in alcuni giorni e fasce orarie, come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
 - all'esaurimento dei chilometri “concessi” in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento;
 - il sistema non consente la circolazione dei veicoli ove si attivino le misure temporanee di limitazione della circolazione in caso di previsione di perduranti situazioni di accumulo degli inquinanti;
 - la soglia chilometrica annuale è stabilita nel rispetto degli obiettivi di riduzione degli inquinanti previsti dal PRQA;
- con determinazione dirigenziale n. 357/A1602B/2021 del 07/06/2021 sono stati approvati i documenti tecnici per l'avvio del progetto;
- con d.g.r. n. 26-3694 del 6 agosto 2021, la Regione Piemonte aggiornava lo schema di ordinanza sindacale

tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

- presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 21 luglio 2021 si è convenuto, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n. 138 del 01/09/2021 avente ad oggetto: "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (d.g.r. 5.06.2017, n. 22-5139). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui comuni della città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021/2022";
- la Regione Piemonte con DGR n. 23-7444 del 13/09/2023 avente ad oggetto: "Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"" disponeva:
- di eliminare il punto 2.3. dell'Allegato A della DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916, recante: "Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti la circolazione dei veicoli a motore. Anticipo al 2023 della limitazione alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel, prevista dall'Accordo di bacino padano";
- di modificare lo Schema 1.2 dell'allegato 1 alla DGR 6 agosto 2021, n. 26-3694, recante: "Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR 25.09.2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla DGR 26.02.2021, n. 9-2916", eliminando, al punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: "dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5".

Considerato che:

- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) come richiesto dal decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale";
- l'Articolo 13 "Limitazione alla circolazione veicolare" delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria – PRQA stabilisce che sono confermate le limitazioni alla circolazione veicolare, adottate in attuazione dell'Accordo di bacino padano, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, e dei successivi provvedimenti attuativi;
- l'Articolo 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria – PRQA prevede che i comuni interessati adottino "Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10" definite in accordo con la Città Metropolitana di Torino e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;
- in particolare, il punto 1 dell'art. 14 delle NTA recita: "1. (P) Al fine di contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3, in modo da prevenire la possibilità che venga raggiunto e superato il numero di 35 volte, attualmente consentito, i Comuni, adottano nel corso dell'anno specifiche misure aggiuntive a livello locale, finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emissive, qualora tale limite venga superato 20 volte, entro il mese di febbraio, oppure 25 volte, entro il mese di novembre, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio o sul territorio dei Comuni contermini";

- tutti i punti degli Articoli 13 (ad eccezione del punto 4 MOVE-IN) e 14 sono indicati quale “prescrizione (P)” del PRQA, pertanto, ai sensi dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, si intendono cogenti e immediatamente applicativi;
- ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le misure di salvaguardia di cui all’art. 26 delle Norme di attuazione della suddetta proposta di “Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”, comprese le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione I - Misure In Ambito Urbano agli articoli 13 e 14 aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP della sopra richiamata DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024 e restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare;
- presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 15 ottobre 2024 si è convenuto di affidare alla Città Metropolitana di Torino il ruolo di coordinamento per la predisposizione di una proposta di misura da sottoporre ai comuni interessati;
- la Città Metropolitana di Torino ha sviluppato con il supporto tecnico di Arpa Piemonte una proposta di misura che sostanzialmente prevede:
- la limitazione dei veicoli commerciali Euro 5 Diesel con le modalità attualmente in vigore da attivarsi con l’avvio dell’allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO” delle limitazioni temporanee in luogo dell’allerta di 2° Livello - colore “ROSSO”;
- di anticipare, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del PRQA, l’adozione della misura a partire dal 1° gennaio 2025;
- di applicare la misura a tutti i comuni dell’agglomerato IT0118, a Carmagnola e a Poirino;
- di prevedere un incremento delle attività di controllo rispetto a quanto previsto dall’art. 13 delle norme di attuazione PRQA;
- tale proposta è stata presentata, per discussione e condivisione, a tutti i comuni interessati nel corso di un Tavolo di coordinamento tenutosi il 12/11/2024. In tale sede non si sono rilevate obiezioni da parte dei Comuni all’adozione della proposta e si è dato inoltre mandato alla Città Metropolitana di Torino di provvedere all’aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni per facilitare l’adozione della misura da parte dei comuni e di trasmettere il testo a tutti i comuni interessati all’adozione dei provvedimenti;
- l’applicazione delle misure oggetto dello schema di ordinanza è demandata, in relazione alle competenze assegnate dall’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali – adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – e dall’art 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ai sindaci dei comuni interessati;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 56/2023 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- con DCR n. 342/2024 del 4/11/2024 è stata approvata la "Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”;
- con DCR n. 9/2024 del 18/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 347/2024 del 12/11/2024 è stata adottata la "Sesta Variazione al Piano Esecutivo di Gestione”;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14/2024 del 25 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;
- il presente provvedimento è assunto nell’ambito delle attività definite nell’obiettivo operativo 2024 n. OP_DIR_075 (Qualità dell’aria: Riduzione delle emissioni in atmosfera) del DUP Sezione Operativa;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non comportando oneri di spesa, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente, sicché non è dovuto, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. 267/2000 e 48, co. 1, dello Statuto metropolitano, il parere di regolarità contabile;

Preso atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Coffano, Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D. Lgs 267/2000) e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e, in particolare, l'art. 1, comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- La Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n.;
- L'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- L'articolo 134, comma 4, del TUEL e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria adottato con d.g.r. n. 1-156 del 12 settembre 2024 allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di predisporre, secondo le indicazioni emerse nella riunione del Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria del 12/11/2024 e in conformità alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021 e s.m.i., lo schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), per facilitare l'adozione della misura di cui al punto precedente da parte dei comuni;
3. di provvedere alla trasmissione del presente atto a tutti i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, oltre a quelli già previsti per l'ordinaria attività dei servizi interessati, sicché esso non presenta rilevanza contabile;

5. di prendere atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Coffano, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 06/12/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Claudio Coffano

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Claudio Coffano

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Alessandro Sicchiero



Articolo 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156.

PROPOSTA DI MISURE AGGIUNTIVE A LIVELLO LOCALE FINALIZZATE A CONTENERE IL NUMERO DI SUPERAMENTI PER ANNO CIVILE DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DI PM10 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA ADOTTATO CON D.G.R. N. 1-156 DEL 12 SETTEMBRE 2024

Premessa

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) come richiesto dal decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale".

L'Articolo 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria - PRQA prevede che:

- 1. (P) Al fine di contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³, in modo da prevenire la possibilità che venga raggiunto e superato il numero di 35 volte, attualmente consentito, i Comuni, adottano nel corso dell'anno specifiche misure aggiuntive a livello locale, finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emissive, qualora tale limite venga superato 20 volte, entro il mese di febbraio, oppure 25 volte, entro il mese di novembre, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio o sul territorio dei Comuni contermini;
- 2. (P) Le misure aggiuntive a livello locale sono adottate dal Comune, ove è collocata la stazione di monitoraggio, che ha rilevato durante l'anno un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 superiore ai valori di cui al comma 1, e da tutti i Comuni contermini, in accordo con le rispettive Province o con la Città Metropolitana di Torino, in particolare per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 43/2000, dal momento di tale rilevazione sino al 15 aprile e dal 15 settembre al 31 dicembre del medesimo anno;
- 3. (P) Entro tre mesi dall'adozione del PRQA, i Comuni in cui il valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ è stato superato per più di 35 volte nel corso dell'anno 2023 e i Comuni contermini definiscono, in accordo con le rispettive Province o con la Città Metropolitana di Torino, in particolare per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 43/2000, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le misure aggiuntive di cui al comma 1, da attuarsi nei rispettivi territori di competenza al verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma. In caso di inerzia da parte dei comuni, provvedono le Province o la Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 25, comma 4.

Il 15 ottobre 2024 presso la Città Metropolitana di Torino si è tenuto un Tavolo di Coordinamento con i comuni interessati nel 2023 dai superamenti del valore limite di PM10 (Torino, Settimo, Carmagnola e rispettivi comuni confinanti) ai sensi del sopracitato art. 14 comma 3. In tale sede è stato chiesto a Città Metropolitana di predisporre con il supporto di Arpa Piemonte, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento, una proposta di misura omogenea da condividere in sede di Tavolo di Coordinamento per rispondere alle disposizioni previste nelle norme di attuazione del PRQA.

A seguito di tale richiesta si è provveduto a predisporre la seguente proposta di misura aggiuntiva di limitazione delle emissioni con la finalità di consentirne un'applicazione omogenea sul territorio metropolitano. Questa proposta è stata successivamente presentata a tutti i comuni interessati nel corso di un tavolo di coordinamento tenutosi in data 12/11/2024. In tale sede i comuni presenti non hanno manifestato obiezioni e hanno richiesto alla Città Metropolitana di formalizzare la proposta e di predisporre un testo di ordinanza tipo da trasmettere ai comuni per agevolare l'adozione.

I comuni interessati dalla prima fase di applicazione dell'art. 14 delle norme di attuazione del PRQA

I superamenti del valore limite giornaliero del parametro PM10 nel 2023 (media giornaliera di 50 µg/m³ superata per più di 35 volte nell'anno) sono avvenuti nelle stazioni di To-Consolata, To-Rebaudengo, To-Grassi, To-Rubino, Settimo e Carmagnola. I Comuni interessati alla definizione di misure aggiuntive sono pertanto Torino, Settimo T.se e Carmagnola e i comuni a questi confinanti, complessivamente 27 comuni riportati nella Tabella 1.

COMUNI INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DI TORINO (16)	COMUNI INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DI SETTIMO T.SE (6)	COMUNI INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DI CARMAGNOLA (5)
Baldissero T.se	Brandizzo	Carignano
Beinasco	Castiglione T.se	Carmagnola
Borgaro T.se	Gassino T.se	Lombriasco
Collegno	Leini	Poirino
Grugliasco	San Raffaele Cimena	Villastellone
Mappano	Settimo T.se *	
Moncalieri	Volpiano	
Nichelino		
Orbassano		
Pecetto T.se		
Pino T.se		
Rivoli		
San Mauro T.se*		
Settimo T.se		
Torino		
Venaria Reale		

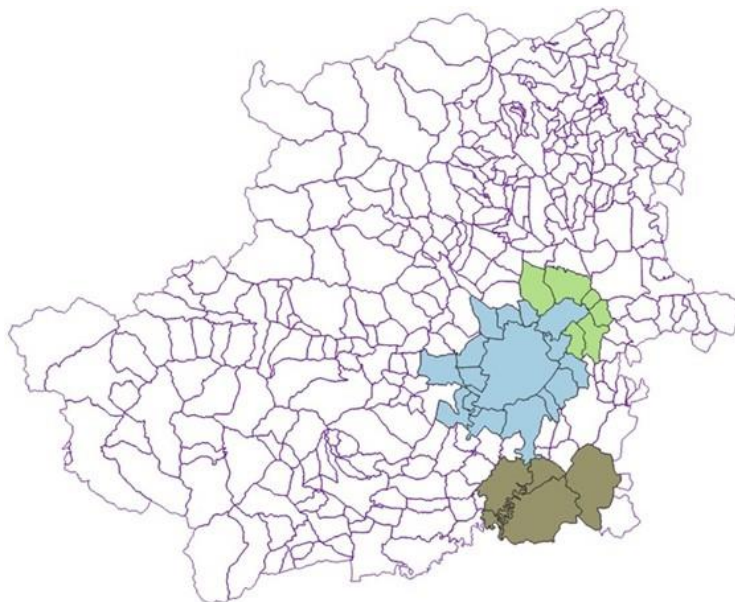


Tabella 1: comuni interessati dalla prima fase di applicazione art 14 delle norme di attuazione del PRQA.

Con l'eccezione di To-Rubino tutti i superamenti sono stati registrati in stazioni di traffico. In relazione alla tipologia dei superamenti, alle esperienze della Città Metropolitana di Torino ed al suo ruolo di coordinamento avuto in passato si è pertanto ritenuto opportuno definire una proposta che interessi la limitazione delle emissioni provenienti dal settore trasporto su strada.

I comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione definite nel protocollo padano

Occorre ricordare che attualmente i comuni interessati dalle misure di limitazione della circolazione veicolare previste dal Protocollo Padano sono 43, tutti i 33 comuni della zona IT0118 (agglomerato di Torino) a cui si aggiungono i comuni con più di 10.000 abitanti della zona IT0119 (pianura) e della zona IT0120 (collina). Nella Tabella 2 è riportato l'elenco dei comuni interessati e la loro distribuzione territoriale.

Considerato il poco tempo a disposizione per la definizione delle misure e la loro successiva applicazione, si è pensato di presentare una proposta operativa su questa base territoriale, utilizzando i meccanismi attualmente già operativi e conosciuti dalle amministrazioni e dai cittadini e cercando di garantire un'applicazione territoriale quanto più possibile omogenea.

COMUNI ZONA IT0118 AGGLOMERATO DI TORINO (33)	COMUNI ZONA IT0119 (6)	COMUNI ZONA IT0120 (4)
Alpignano	Carmagnola	Avigliana
Baldissero T.se	Chivasso	Giaveno
Beinasco	Ciriè	Ivrea
Borgaro T.se	Poirino	Pinerolo
Cambiano	Rivarolo Canavese	
Candiolo	San Maurizio Canavese	
Carignano		
Caselle T.se		
Chieri		
Collegno		
Druento		
Grugliasco		
La Loggia		
Leini'		
Mappano		
Moncalieri		
Nichelino		
Orbassano		
Pecetto T.se		
Pianezza		
Pino T.se		
Piobesi T.se		
Piossasco		
Rivalta di Torino		
Rivoli		
San Mauro T.se		
Santena		
Settimo T.se		
TORINO		
Trofarello		
Venaria Reale		
Vinovo		
Volpiano		

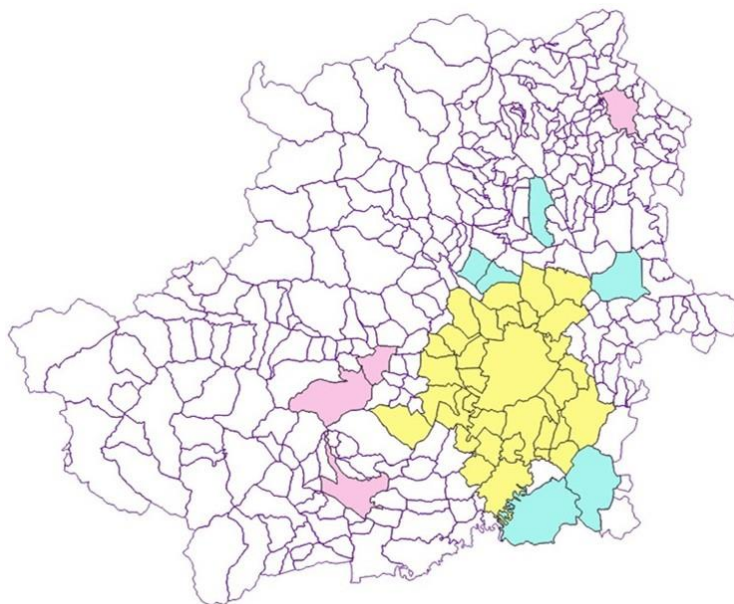


Tabella 2: comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione definite nel protocollo padano.

Le misure di limitazione veicolare attualmente in vigore sono le seguenti:

1 Limitazioni strutturali:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1.

2 Limitazioni temporanee:

- 2.1 allerta di 1° Livello - colore "**ARANCIO**" del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog):
- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.2 allerta di 2° livello – colore "**ROSSO**" del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog):
- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1.

Le limitazioni sono graficamente riassunte nella successiva Tabella 3.

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO		
	Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/9 al 15/4		
	Diesel Euro 3 e 4	Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19
	Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ARANCIO		
	Diesel Euro 3, 4 e 5	Tutti giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19
	Diesel Euro 3 e 4	Tutti giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ROSSO		
	Diesel Euro 5	Tutti giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo rosso acceso dalle 8 alle 19

Tabella 3: schema riassuntivo delle limitazioni attualmente in vigore.

La proposta di misure aggiuntive

Nella formulazione della proposta sono state prese in considerazione le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 13 - Limitazione alla circolazione veicolare delle Norme di attuazione.

- 2. (P) Salvo diverse disposizioni statali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del DL 121/2023 (convertito con legge 155/2023), a partire dal 1° ottobre 2025, i Comuni con più di 30.000 abitanti, individuati con riferimento all'anno precedente, estendono le limitazioni alla circolazione veicolare anche ai veicoli dotati di motore diesel, adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3), con omologazione uguale a Euro 5.
- 6. (P) I comuni interessati, di cui ai commi 1, 2 e 5, entro il mese di settembre 2027, individuano e mettono in atto un programma di controllo che definisce le modalità e i sistemi di controllo da adottare per garantire l'efficacia delle limitazioni alla circolazione veicolare per motivi ambientali sui veicoli che accedono e circolano nell'area interessata dalle limitazioni stesse (...)
- 7. (P) Nelle more dell'operatività del programma di controllo, i Comuni effettuano un numero minimo di controlli annuali, garantendo, a partire dall'anno di adozione del PRQA, un numero di controlli non inferiore all'1% degli abitanti (prendendo a riferimento il numero di abitanti dell'anno precedente), numero che dovrà essere adeguatamente incrementato dai comuni nei quali risultino permanere criticità nei valori di ossidi di azoto o particolato atmosferico (...)
- 8. (P) Nel periodo transitorio, tra l'adozione del PRQA e l'operatività del programma di controllo, almeno il 60% dei controlli è effettuato nei periodi oggetto di limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ossia dal primo gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno.

Tali norme individuano la prossima limitazione di tutti i veicoli diesel E5 a partire dal 1° ottobre 2025 nei comuni con più di 30.000 abitanti (Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Rivoli, Settimo T.se, Torino, Venaria Reale) oltre a definire gli obiettivi minimi di controlli su base annuale.

Si è pertanto definita, in collaborazione con ARPA Piemonte, che ha predisposto uno specifico documento di valutazione dell'efficacia della misura allegato alla presente, una proposta che prevede:

- 1 la limitazione dei veicoli commerciali E5 Diesel da attivarsi in caso di allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO" invece che in caso di allerta di 2° Livello - colore "ROSSO";**
- 2 di anticipare, rispetto a quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del PRQA, l'operatività della misura a partire dal 1° gennaio 2025 per renderla maggiormente efficace in termini di riduzione del numero di giorni di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM10, in quanto è stato valutato che aspettare la sua attivazione al 28 febbraio ridurrebbe drasticamente la sua efficacia;**
- 3 di applicare la predetta misura in tutti i 33 comuni dell'agglomerato IT0118 e nei comuni di Carmagnola e Poirino per garantirne un'applicazione territoriale quanto più possibile omogenea. Tale decisione è motivata dal fatto che i dati parziali dell'anno 2024 indicano un numero maggiore di stazioni in superamento e quindi, in prospettiva, un numero maggiore di comuni interessati dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14 delle norme di attuazione PRQA (nel 2024 al 28 febbraio le stazioni di Carmagnola, Chieri, Collegno, Settimo, Torino e Vinovo hanno misurato 20 superamenti);**
- 4 di prevedere un incremento delle attività di controllo rispetto a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione PRQA (aspetto non standardizzabile a livello metropolitano la cui definizione è in carico ai comuni in relazione alle rispettive risorse).**

I comuni coinvolti, riportati in Tabella 4, sono complessivamente 35 di cui 15 (Alpignano, Cambiano, Candiolo, Caselle T.se, Chieri, Druento, La Loggia, Pianezza, Pino T.se, Piobesi T.se, Piossasco, Rivalta di Torino, Santena, Trofarello, Vinovo) non direttamente interessati dai superamenti avvenuti nel corso del 2023. I comuni invece non coinvolti sono 6 (Brandizzo, Castiglione T.se, Gassino T.se, San Raffaele Cimena Lombriasco e Villastellone) in quanto, pur essendo coinvolti dai superamenti avvenuti nel 2023, non possiedono le caratteristiche per adottare limitazioni al traffico veicolare efficaci dal punto di vista emissivo.

COMUNI COINVOLTI (35)	COMUNI INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DI SETTIMO NON COINVOLTI (4)	COMUNI INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DI CARMAGNOLA NON COINVOLTI (2)
Alpignano	Brandizzo	Lombriasco
Baldissero T.se	Castiglione T.se	Villastellone
Beinasco	Gassino T.se	
Borgaro T.se	San Raffaele Cimena	
Cambiano		
Candiolo		
Carignano		
Carmagnola		
Caselle T.se		
Chieri		
Collegno		
Druento		
Grugliasco		
La Loggia		
Leini		
Mappano		
Moncalieri		
Nichelino		
Orbassano		
Pecetto T.se		
Pianezza		
Pino T.se		
Piobesi T.se		
Piossasco		
Poirino		
Rivalta di Torino		
Rivoli		
San Mauro T.se		
Santena		
Settimo T.se		
Torino		
Trofarello		
Venaria Reale		
Vinovo		
Volpiano		

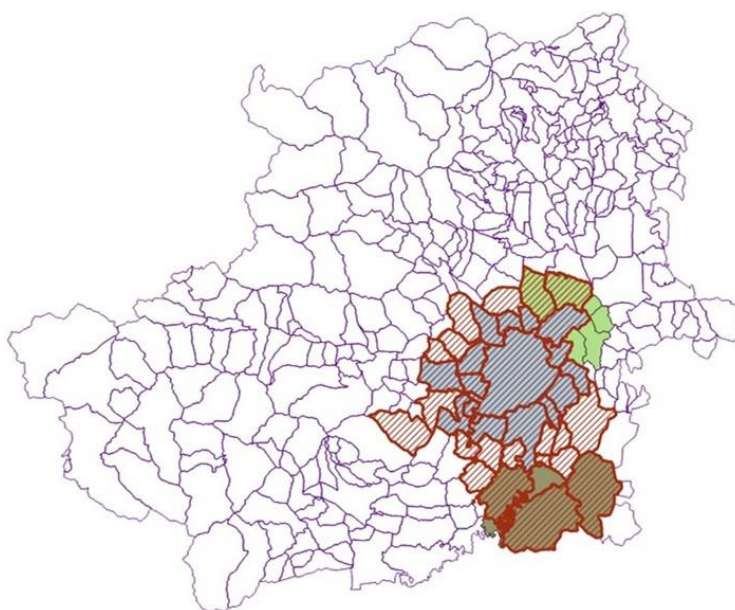


Tabella 4: Comuni interessati dalla proposta di misura.

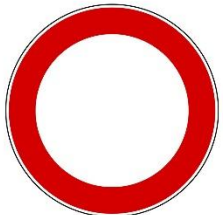
Le limitazioni definite nella Proposta della Città Metropolitana di Torino sono graficamente riassunte nella successiva Tabella 5. Si può osservare che lo schema proposto non presenta sostanziali modifiche rispetto allo schema attualmente in vigore. Viene mantenuta l'applicazione delle limitazioni strutturali attivata con l'accensione dei livelli di allerta del "semaforo Antismog", prevedendo le stesse misure sia per il livello arancione che per il livello rosso.

Si è inoltre pensato a come aggiornare la cartellonistica stradale proponendo due ipotesi riportate in Figura 1. La prima prevede modifiche minimali che potrebbero essere apportate attraverso l'apposizione di un adesivo sui cartelli esistenti. La seconda, sicuramente più chiara da punto di vista comunicativo, richiede la predisposizione di nuova cartellonistica.

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO		
	Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/9 al 15/4		
	Diesel Euro 3 e 4	Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19
	Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ARANCIO		
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ROSSO		
	Diesel Euro 3, 4 e 5	Tutti giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19

Tabella 5: schema riassuntivo delle limitazioni proposte.

CITTÀ DI XXXXXXXXX



LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO




Tutti i giorni 0:00-24:00
Diesel e benzina Euro 0-1-2
GPL e Metano Euro 0-1

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/09 AL 15/04




Dal Lunedì al venerdì
Feriali 8:00-19:00
Diesel Euro 3-4



Tutti i giorni
0:00-24:00
Euro 0-1

**LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/09 AL 15/04
LIVELLO ARANCIO**



Tutti i giorni
8:00-19:00
Diesel Euro 3-4-5



Tutti i giorni
8:00-19:00
Diesel Euro 3-4-5

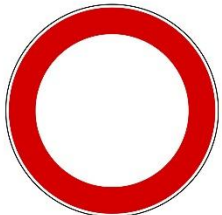
**LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/09 AL 15/04
LIVELLO ROSSO**



Tutti i giorni
8:00-19:00
Diesel Euro 3-4-5

PER ESENZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI VEDASI www.comune.xxxxxx.to.it

CITTÀ DI XXXXXXXXX



LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO




Tutti i giorni 0:00-24:00
Diesel e benzina Euro 0-1-2
GPL e Metano Euro 0-1

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/09 AL 15/04




Dal Lunedì al venerdì
Feriali 8:00-19:00
Diesel Euro 3-4



Tutti i giorni
0:00-24:00
Euro 0-1

**LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/09 AL 15/04
LIVELLO ARANCIO**

**LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/09 AL 15/04
LIVELLO ROSSO**



Tutti i giorni
8:00-19:00
Diesel Euro 3-4-5



Tutti i giorni
8:00-19:00
Diesel Euro 3-4-5

PER ESENZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI VEDASI www.comune.xxxxxx.to.it

Figura 1: proposta di revisione della cartellonistica stradale.

STRUTTURA COMPLESSA “RISCHI NATURALI E AMBIENTALI”

Struttura Semplice “Meteorologia, Clima e Qualità dell’Aria”

Articolo 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell’aria adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156.

Stima dei potenziali effetti sulla riduzione del numero di giorni di superamento del limite giornaliero di PM10 sulle stazioni dell’agglomerato urbano torinese a seguito del blocco di tutti i veicoli diesel di categoria EURO 5 nei giorni con semaforo antismog al livello arancione.

Premessa

Il 19 ottobre 2024 il TAVOLO DI COORDINAMENTO METROPOLITANO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA si è riunito con i comuni strettamente interessati (Torino, Settimo T.se, Carmagnola e rispettivi comuni confinanti) per discutere sull'implementazione delle norme contenute nell'Articolo 14 *“Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10”* delle norme di attuazione della proposta di *“Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)”* adottato dalla la Giunta regionale, con DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024, in esito alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Nell'incontro è stato dato mandato a Città Metropolitana di Torino, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento, di provare a presentare, con il supporto di ARPA Piemonte, una proposta di misure omogenee da condividere in sede di Tavolo di Coordinamento.

Città Metropolitana di Torino ha successivamente individuato, quale misura aggiuntiva, l'estensione della limitazione dei veicoli commerciali Euro 5 diesel da attivarsi, con le modalità attualmente in vigore, con l'avvio dell'allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO” - delle limitazioni temporanee invece che con l'allerta di 2° Livello - colore “ROSSO”. ARPA Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto nelle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del PRQA, ha quindi effettuato la stima dei potenziali effetti, sulle stazioni dell'agglomerato urbano torinese, del blocco di tutti i veicoli Euro 5 diesel (sia per uso civile che commerciale) nei giorni con semaforo antismog al livello arancione sulle concentrazioni medie giornaliere di particolato PM10.

L'analisi è stata condotta utilizzando ed elaborando opportunamente i risultati dello studio di Source Apportionment (nel seguito SA) effettuato da ARPA Piemonte con il proprio sistema modellistico¹ nell'ambito delle attività condotte a supporto della Direzione Ambiente della Regione Piemonte per l'aggiornamento del PRQA.

Nella presente relazione vengono dapprima discusse le evidenze prodotte dal SA riguardo all'importanza delle sorgenti – in particolare il traffico - sulle concentrazioni di particolato PM10 nell'area urbana torinese e che giustificano la tipologia di misura aggiuntiva adottata, successivamente vengono descritti sia la metodologia di analisi sia i risultati della stima dei potenziali effetti della misura.

Il source apportionment modellistico settoriale e geografico

Il source apportionment in termini generali è una metodologia in grado di identificare e stimare quantitativamente il contributo alle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente delle sorgenti esistenti nell'area di studio o in contesti territoriali limitrofi.

Allo stato dell'arte esistono differenti tecniche di SA, raggruppabili in due grandi famiglie: i modelli a recettore, basati sull'approccio analitico ed i modelli orientati alla fonte, basati sull'utilizzo dei modelli di dispersione per la qualità dell'aria. L'approccio analitico a “recettore” (source apportionment analitico) consente di effettuare delle stime partendo dai dati di composizione chimica del particolato PM10, campionato in siti ritenuti significativi, e applicando a tali dati specifiche tecniche statistiche. L'approccio con modelli orientati alla fonte (source apportionment modellistico) consiste nell'applicazione di tecniche specialistiche ai modelli di chimica e trasporto degli inquinanti che consentono di individuare il contributo alle concentrazioni degli inquinanti - sia primari che secondari - da parte delle diverse sorgenti, individuate sia sulla base dei differenti comparti emissivi che su base geografica. Negli studi di source apportionment modellistico, uno degli approcci più utilizzato ed allo stato dell'arte è quello denominato Tagged Species: durante l'esecuzione del modello di qualità dell'aria uno specifico modulo etichetta le specie chimiche (traccianti reattivi detti tag) selezionate in accordo con la categoria di sorgente (attività o settore) e/o l'origine geografica che si

¹ Bande S., Pepe N., Finardi S., Bissardella F., De Maria R., Ghigo S., Calori G., Applicazione dell'algoritmo tagged species ORSA per il source apportionment modellistico sul Piemonte, Atti XI Convegno sul Particolato Atmosferico, Torino, 28-31 maggio 2025

vuole indagare e ne segue l'evoluzione nel corso della simulazione, permettendo quindi di tracciare non solo gli inquinanti emessi direttamente, ma anche quelli secondari che si formano in atmosfera dai precursori in essa presenti. ARPA Piemonte per lo studio di SA a supporto del PRQA ha integrato nella propria catena modellistica il nuovo sistema integrato basato sull'algoritmo tagged species FARM/ORSA (On-line Reactive Source Apportionment²).

Al termine delle simulazioni annuali (riferite all'anno meteorologico 2022) FARM/ORSA è stato in grado di fornire quindi le concentrazioni, per ognuna delle specie chimiche di interesse, del caso base di riferimento e, per ognuna delle specie contrassegnate supportate dall'algoritmo - tra le quali il particolato PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto - le concentrazioni dovute al singolo insieme o gruppo di sorgente oggetto dello studio che le ha emesse in atmosfera. A partire dai risultati delle simulazioni è possibile generare diverse elaborazioni in grado di osservare l'impronta spaziale dei diversi contributi e di definire una classifica delle sorgenti principali una volta estratti i dati in recettori particolari, che solitamente coincidono con le stazioni di qualità dell'aria o recettori sensibili sui territori.

Nello studio di SA sono state prese in considerazione le dodici associazioni di sorgenti emissive, afferenti a quattro diversi comparti, descritte in Tabella 1. Tale scelta, oltre a rappresentare le principali fonti di particolato e biossido di azoto, fa riferimento ai comparti oggetto di possibili interventi da parte del PRQA. Per tale motivo le associazioni di sorgenti dettagliate in Tabella 1 fanno riferimento alle sole sorgenti localizzate in regione Piemonte, mentre le sorgenti localizzate al di fuori della regione Piemonte non sono analizzate a livello settoriale, ma solo a livello geografico

<i>Settore</i>	<i>Comparto</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Industria</i>	<i>Industria</i>	Tutti le attività di tipo industriale (produzione di energia, combustione industriale, processi, ecc)
<i>Riscaldamento: biomassa</i>	<i>Riscaldamento</i>	<i>Riscaldamento alimentato esclusivamente con biomassa</i>
<i>Riscaldamento: altri combustibili</i>		<i>Riscaldamento alimentato con GPL, diesel, metano e altri combustibili esclusa la biomassa</i>
<i>Traffico: auto diesel</i>	<i>Traffico</i>	<i>Autoveicoli alimentati a diesel</i>
<i>Traffico: auto altri carburanti</i>		<i>Autoveicoli alimentati a benzina, GPL, metano</i>
<i>Traffico: veicoli leggeri</i>		<i>Veicoli commerciali leggeri (con peso inferiore ai 35 quintali) senza distinzione sul carburante</i>
<i>Traffico: veicoli pesanti</i>		<i>Veicoli pesanti (con peso superiore ai 35 quintali) senza distinzione sul carburante</i>
<i>Traffico: motocicli</i>		<i>Ciclomotori e motocicli senza distinzione sul carburante</i>
<i>Traffico: altro</i>		<i>Tutte le emissioni associate al traffico stradale e non ricomprese nei precedenti insieme</i>
<i>Ferrovie e off-road</i>		<i>Trasporto ferroviario su tratte non elettrificate, macchinari in agricoltura, macchinari in silvicoltura, giardinaggio e altri trasporti fuori strada</i>
<i>Colture agricole</i>	<i>Agricoltura</i>	<i>Attività legate alle coltivazioni</i>
<i>Zootecnia</i>		<i>Attività legate alla zootecnia</i>

Tabella 1. Settori e comparti emissivi analizzati nello studio di SA.

² Calori G., Briganti G., Ubaldi F., Pepe N., D'Elia I., Mircea M., Marras G.F. e Piersanti A. Implementation of an On-Line Reactive Source Apportionment (ORSA) Algorithm in the FARM Chemical-Transport Model and Application over Multiple Domains in Italy. Atmosphere 2024, 15(2), 191; <https://doi.org/10.3390/atmos15020191>.

Su base geografica le sorgenti sono state suddivise tra sorgenti esterne al Piemonte e sorgenti interne al Piemonte; quest'ultime sono state raggruppate in cinque differenti zone, derivate dalle zone per la qualità dell'aria individuate e definite nel vigente progetto di zonizzazione³:

- 1) il comune di Torino
- 2) la zona IT0118 – Agglomerato senza Torino,
- 3) la zona IT0119 – Pianura
- 4) la zona IT0120 – Collina,
- 5) la zona IT0121 – Montagna.

Il contributo del traffico sulle concentrazioni di Torino (analisi settoriale)

Nelle successive Figura 1 e Figura 2 sono riportati i risultati dell'analisi settoriale sui recettori corrispondenti alle stazioni localizzate nella città di Torino rispettivamente per il particolato PM10 e per il biossido di azoto. Per entrambi gli inquinanti i grafici illustrano il contributo percentuale alla media annuale dei settori aggregati nei quattro comparti emissivi descritti in Tabella 1.

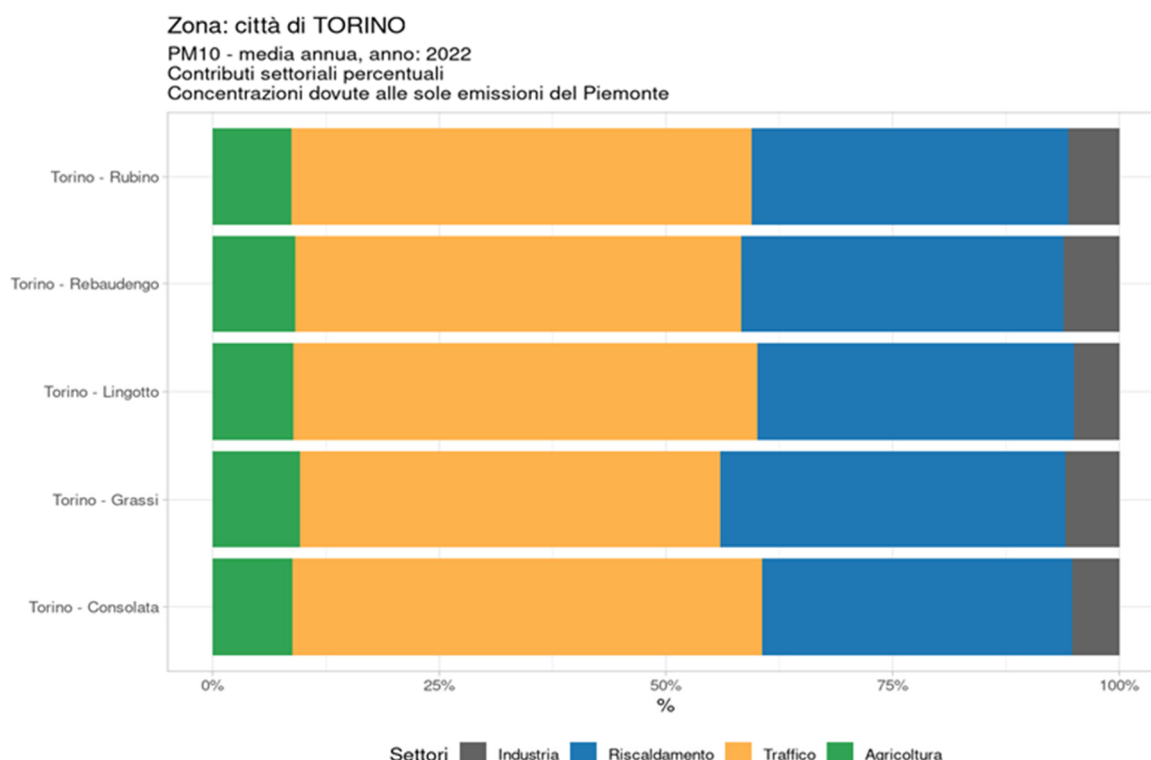


Figura 1. PM10, media annua 2022, contributi settoriali percentuali nelle stazioni della città di Torino. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte.

Per quanto riguarda il particolato PM10, in tutte le stazioni della città di Torino il comparto con il maggior contributo percentuale alle concentrazioni di PM10 è il traffico, seguito dal riscaldamento civile (principalmente alimentato a biomassa); il contributo del comparto agricoltura risulta di poco superiore a quello del comparto industriale.

³ DGR 30 dicembre 2019, n. 24-903. Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). B.U n.3 del 16 gennaio 2020

Per il biossido di azoto, il traffico presenta in tutte le stazioni il contributo percentuale di gran lunga più importante (sopra il 70%), seguito, ma con percentuali nettamente inferiori, dal riscaldamento civile (in questo caso non alimentato a biomassa) e dal comparto industriale.

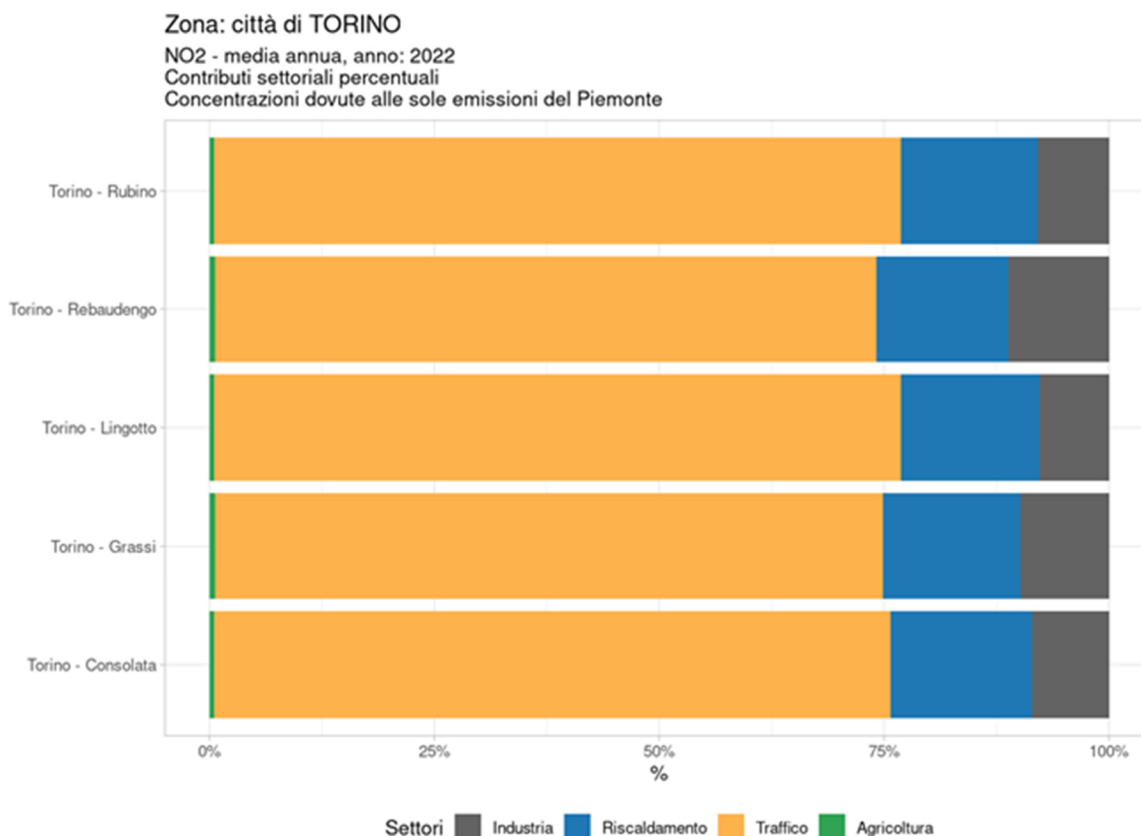


Figura 2. NO₂, media annua 2022, contributi settoriali percentuali nelle stazioni della città di Torino. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte.

Il contributo del traffico sulle concentrazioni di Torino (analisi geografica)

Lo studio di SA ha permesso di identificare i principali contributi alle concentrazioni non solo a livello settoriale, ma anche a livello geografico e, soprattutto, a livello combinato geografico e settoriale. Nelle successive Figura 3 e Figura 4 sono illustrati i contributi percentuali alle concentrazioni medie del periodo invernale (gennaio – marzo e ottobre-dicembre) di PM₁₀ e NO₂ nella stazione di traffico di Torino – Rebaudengo, suddivisi sia per ciascuno dei settori di Tabella 1 sia per tutti i raggruppamenti geografici analizzati.

Per il particolato PM₁₀ i risultati ottenuti evidenziano come nelle stazioni della città di Torino il contributo del traffico sia principalmente endogeno, ovvero con origine dovuta alle sorgenti di Torino e di tutta la zona agglomerato IT0118. Si può inoltre notare come il contributo principale al totale del comparto traffico sia dovuto sia alle emissioni dei veicoli (commerciali e per uso privato) diesel, sia alle emissioni legate alla componente non esausta, indipendente cioè dal carburante utilizzato (risospensione, usura pneumatici e freni, etc.). Il contributo della biomassa alle concentrazioni della città di Torino è invece essenzialmente esogeno, ovvero dovuto alle emissioni localizzate al di fuori della città stessa, con contributi dovuti alla zona IT0118 (senza Torino), alla zona PIANURA ed alla zona COLLINA.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, la Figura 4 conferma come il traffico sia di gran lunga la sorgente principale per questo inquinante ed evidenzia inoltre che si tratta principalmente del traffico della città di Torino e della zona IT0118.

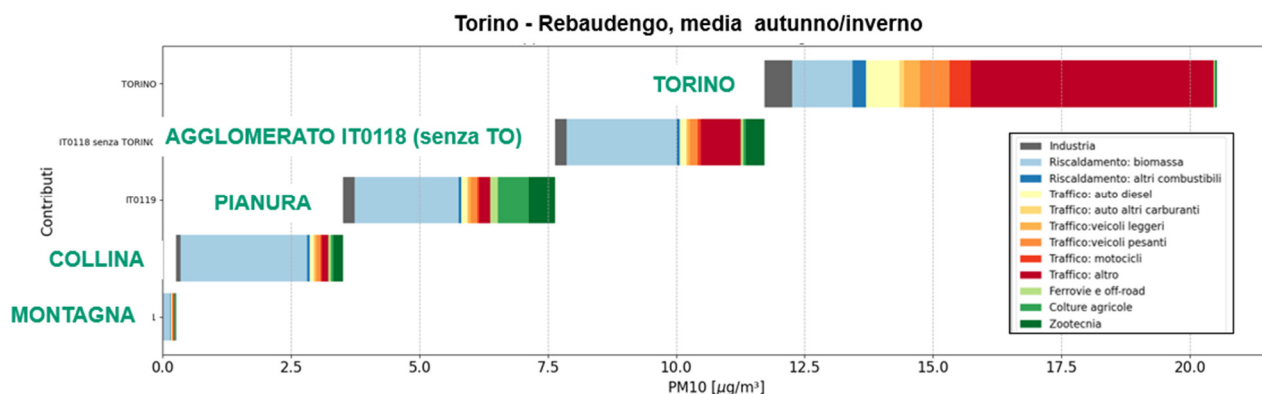


Figura 3. Contributo dei settori di Tabella 1 alle concentrazioni medie del periodo invernale (gennaio - marzo e ottobre - novembre) di PM10 suddiviso per zona geografica di provenienza nella stazione urbana di traffico di Torino – Rebaudengo. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte

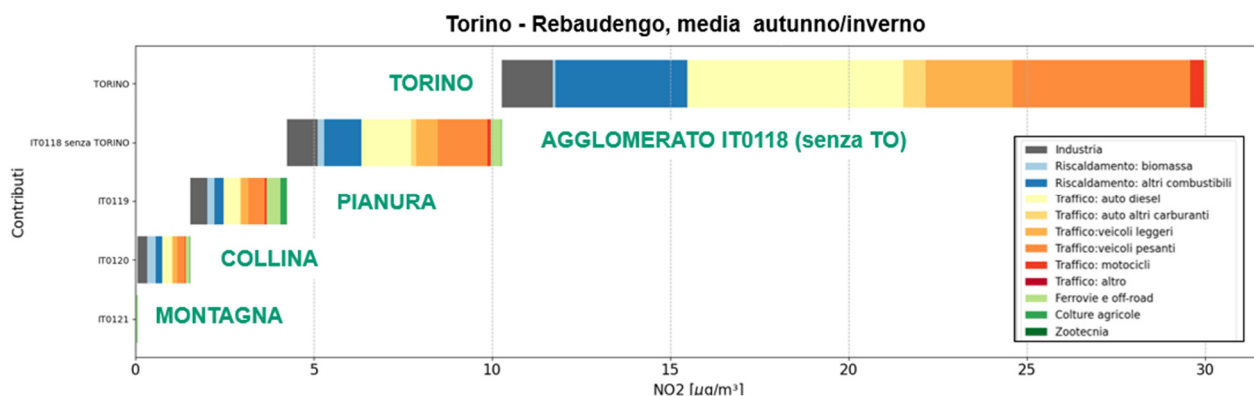


Figura 4. Contributo dei settori di Tabella 1 alle concentrazioni medie del periodo invernale (gennaio - marzo e ottobre - novembre) di NO₂ suddiviso per zona geografica di provenienza nella stazione urbana di traffico di Torino – Rebaudengo. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte

Il contributo della biomassa nella zona Agglomerato - IT0118

Se si osservano i risultati del SA nella zona Agglomerato – IT0118 fuori dalla città di Torino (Figura 5 e Figura 6), si nota l'importanza del contributo del riscaldamento civile a biomassa sulle concentrazioni di PM10, sia a livello di media annuale, sia, soprattutto, a livello di media invernale. In particolare, dal dettaglio geografico nel punto recettore corrispondente alla stazione urbana di traffico di Settimo – Vivaldi (Figura 5) si conferma l'importanza del contributo della biomassa nella zona IT0118, sia di quello endogeno (ovvero generato dalla zona IT0118 stessa) sia esogeno, proveniente dalle zone confinanti della IT0119 e IT0120.

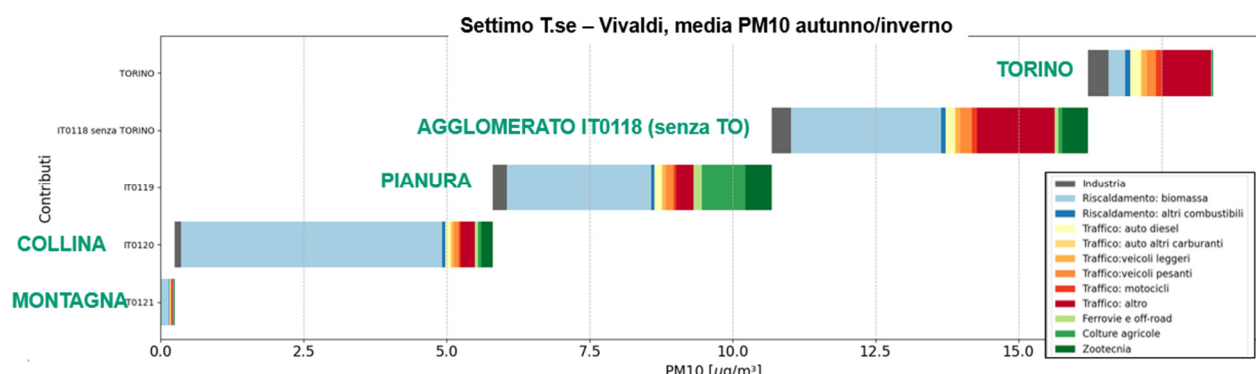


Figura 5. Contributo dei settori di Tabella 1 alle concentrazioni medie del periodo invernale (gennaio - marzo e ottobre - novembre) di PM10 suddiviso per zona geografica di provenienza nella stazione urbana di traffico di Settimo T.se – Vivaldi. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte

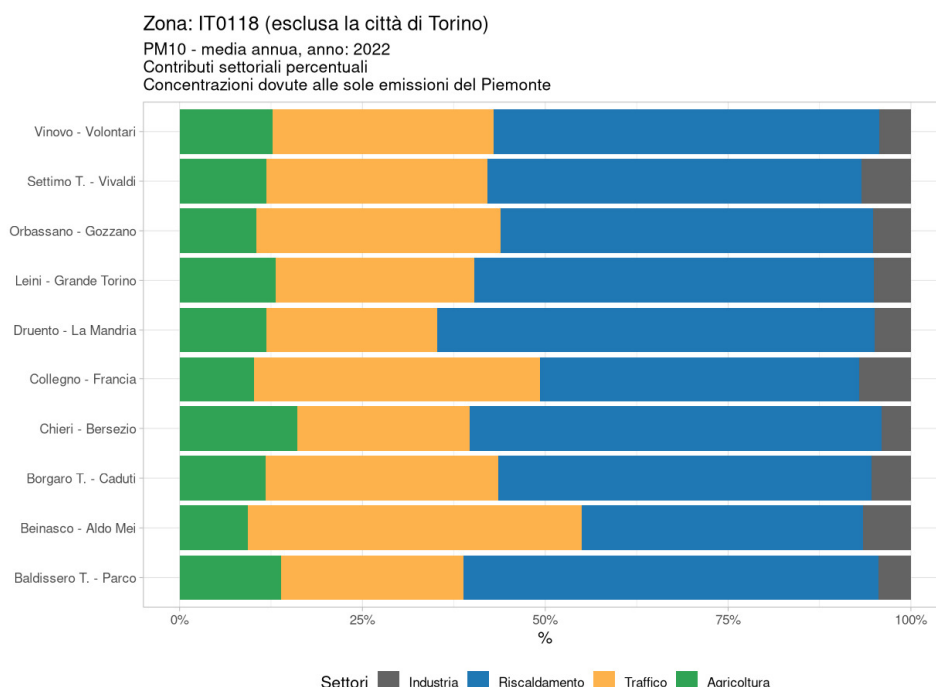


Figura 6. PM10, media annua 2022, contributi settoriali percentuali nelle stazioni della zona Agglomerato - IT0118 (tranne la città di Torino). Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte

Il source apportionment nella città di Carmagnola

Nella città di Carmagnola i risultati del SA confermano la biomassa per riscaldamento civile ed il traffico come settori a maggiore responsabilità per le concentrazioni di particolato PM10, anche se il comparto agricoltura (specialmente zootecnia) assume una maggiore importanza (Figura 7). Per quanto riguarda il traffico possiamo notare, rispetto ad altre realtà limitrofe, un contributo importante del settore dei veicoli pesanti, in particolare per quanto riguarda la componente secondaria dello ione nitrato nel particolato (Figura 7b).

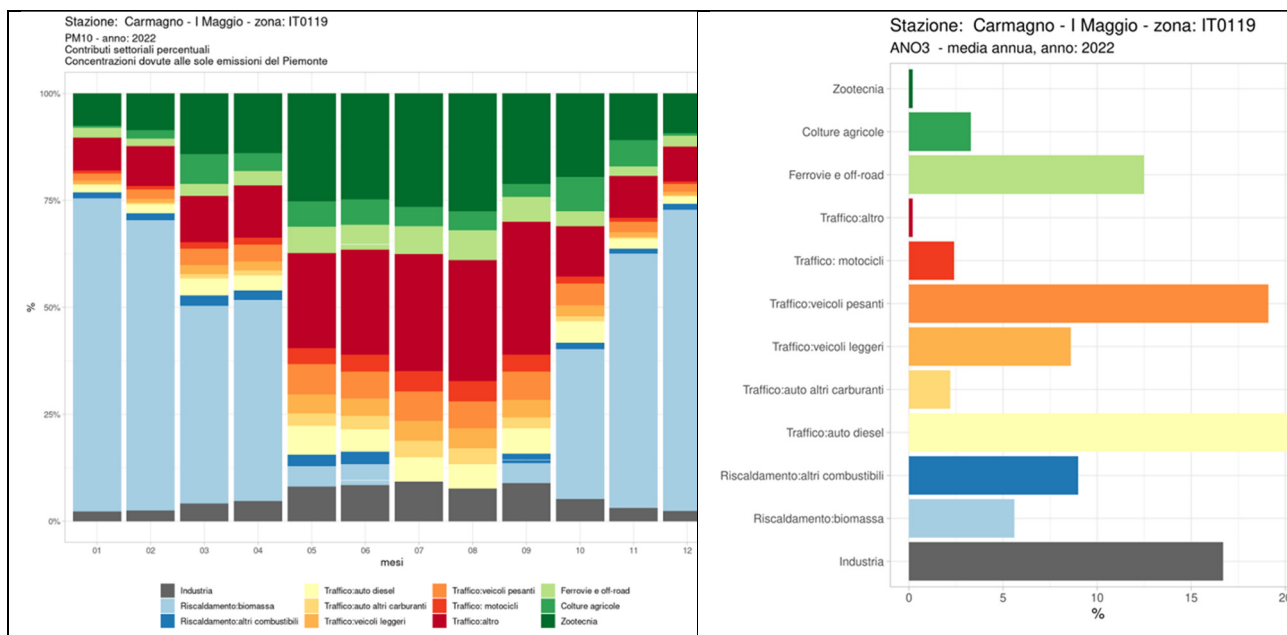


Figura 7. a) PM10, contributi settoriali percentuali alle media mensile di PM10 nella stazione di Carmagnola – 1° maggio. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte. B) . lone nitrato nel PM10, contributi settoriali percentuali alle media annuale nella stazione di Carmagnola – 1° maggio. Concentrazioni dovute alle sole emissioni localizzate in Piemonte

Stima dell'effetto del blocco di tutti i veicoli diesel Euro 5 sul numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10

Preliminarmente alla stima dell'effetto del blocco di tutti i veicoli diesel Euro 5 in concomitanza con l'attivazione del semaforo al livello arancione sul numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (nel seguito denominato blocco diesel Euro 5) è stata valutata la ripartizione mensile del numero di giorni di superamento occorsi nelle stazioni della città di Torino nell'ultimo decennio. La successiva Figura 8 riporta il grafico dei risultati per la stazione di Torino – Rebaudengo. Si osserva come quasi la metà dei giorni di superamento del limite per la media giornaliera sono avvenuti nei primi due mesi dell'anno (44 %).

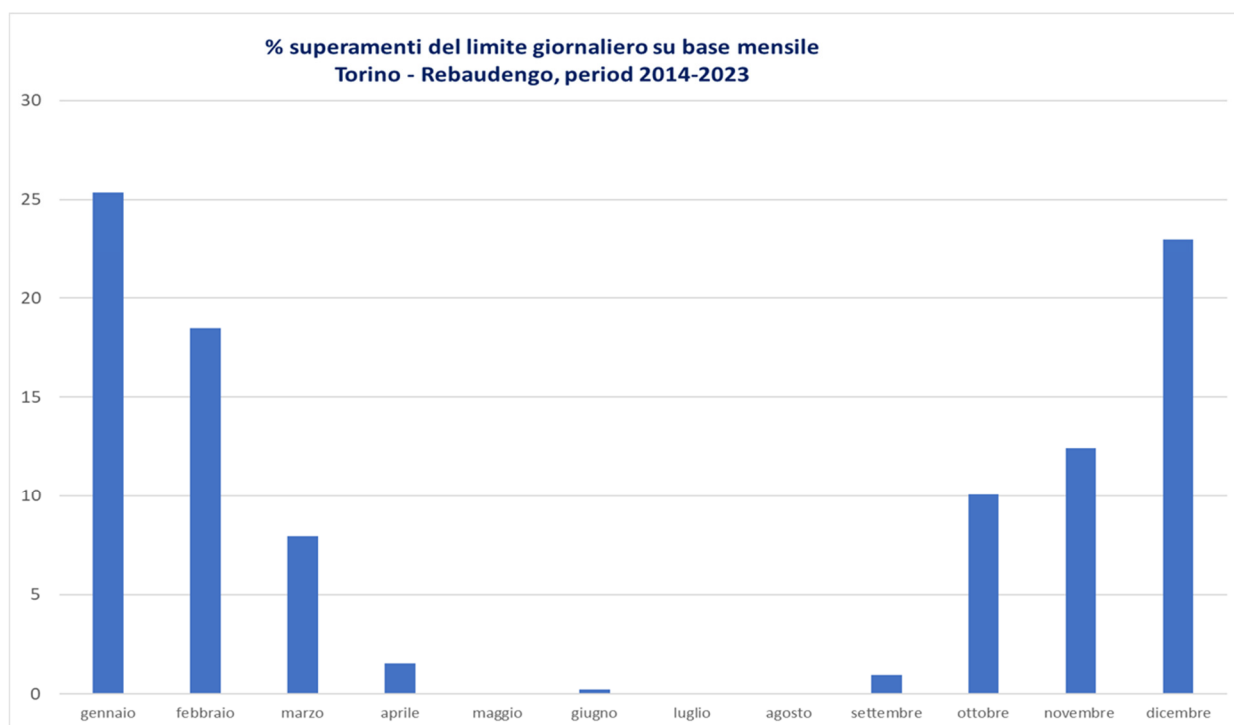


Figura 8. Numero di giorni di superamento del limite giornaliero nella stazione di Torino – Rebaudengo per il periodo 2014-2023: ripartizione percentuale su base mensile.

Metodologia

La metodologia utilizzata per la stima degli effetti del blocco diesel Euro 5 parte dalle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate nel corso del 2022 dalle stazioni individuate nell'Articolo 13 delle norme di attuazione della proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)" e dalle concentrazioni simulate, sempre per il 2022, dal SA sui punti recettori corrispondenti, per tutti i settori di Tabella 1 e per tutti i raggruppamenti geografici. Ciascuna serie dei dati osservati è stata scomposta, utilizzando le percentuali calcolate dal SA, nei diversi contributi settoriali e geografici, ottenendo un risultato come quello rappresentato in Figura 9. Successivamente i singoli contributi in concentrazione dovuti alle emissioni generate nella IT0118 (Torino compresa) dai seguenti quattro settori del comparto Traffico:

- Traffico: auto diesel,
- Traffico: veicoli leggeri,
- Traffico: veicoli pesanti,
- Traffico: altro,

sono stati ridotti, nei giorni di attivazione del semaforo antismog al livello arancione, di un percentuale *delta1* (per i settori legati alle emissioni esauste, quindi al carburante) e *delta2* (per il settore legato alla componente non esausta) corrispondenti alle stime del contributo attribuito ai soli diesel di categoria Euro 5, ottenendo, in ogni stazione, la serie temporale delle concentrazioni a valle del provvedimento di blocco diesel euro 5 in esame (Figura 10). Infine, sono stati calcolati, sempre per ogni stazione, le differenze percentuali tra i giorni di superamento misurati realmente nel corso del 2022 ed i giorni di superamento delle serie temporali ottenute senza il contributo in concentrazione dei diesel Euro 5 della zona IT0118 (Figura 11 e Tabella 2).

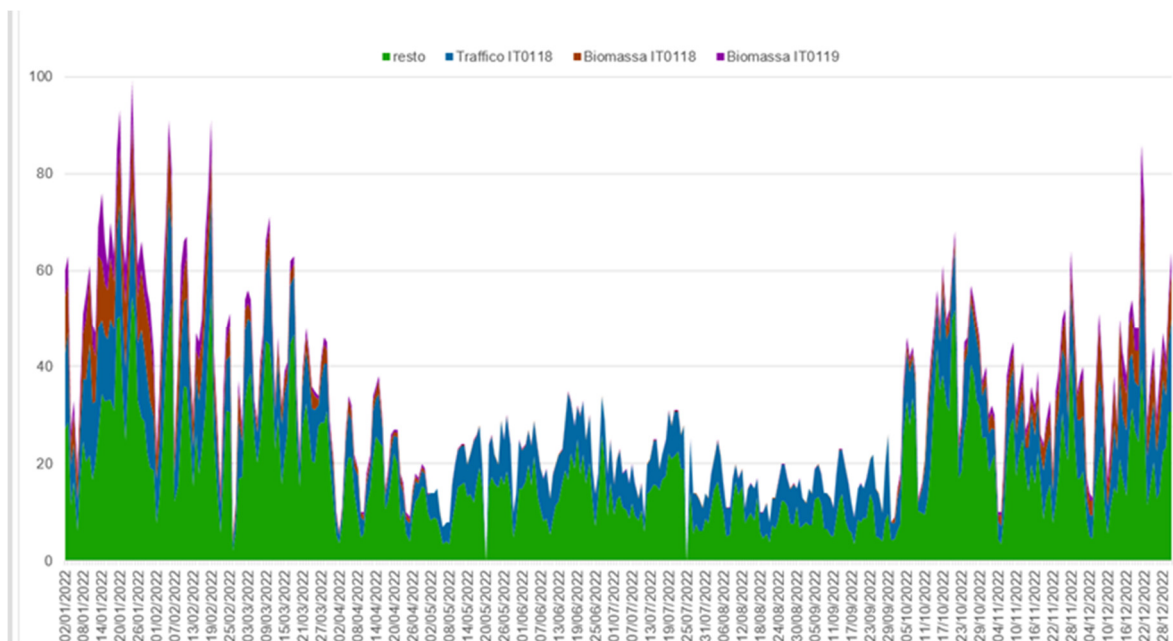


Figura 9. Scomposizione della serie temporale giornaliera di PM10 misurato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 nella stazione di Torino – Lingotto nei settori Traffico associato alla zona IT0118, Biomassa associata alla zona IT0118, Biomassa associata alla zona IT0119 e resto (tutto quello non compreso nei precedenti settori)

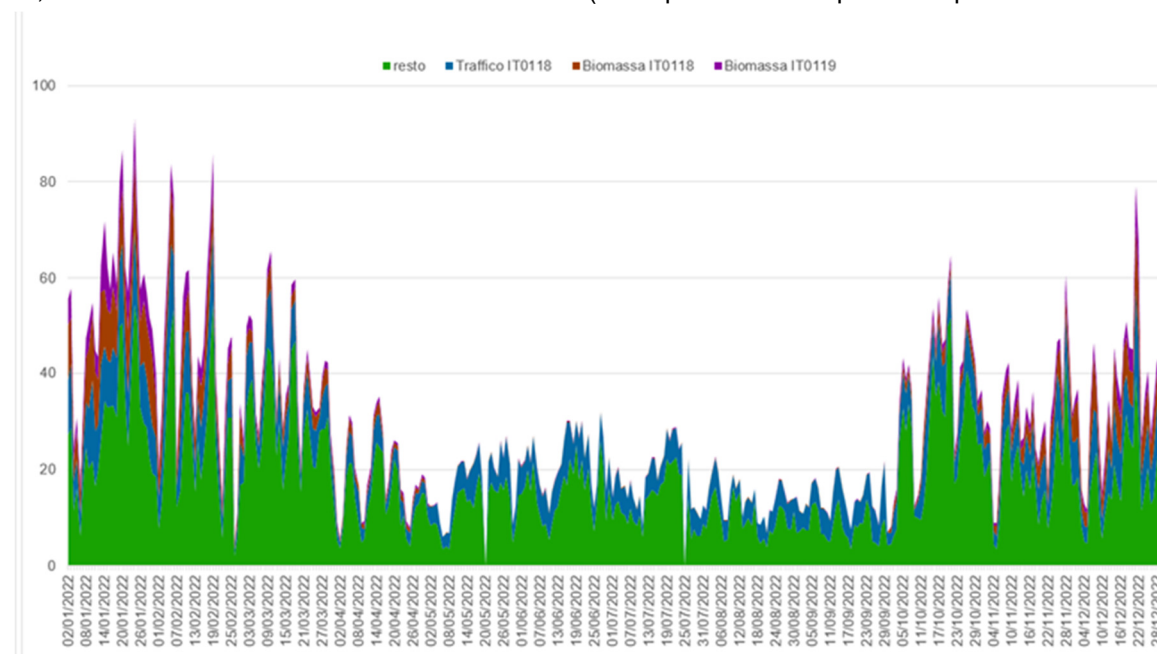


Figura 10. Serie temporale del PM10 giornaliero in Torino - Lingotto dopo l'applicazione della riduzione delta1 e delta2 ai settori del comparto Traffico della zona IT0118 legati all'alimentazione diesel Euro 5. La serie è scomposta nei settori Traffico associato alla zona IT0118, Biomassa associata alla zona IT0118, Biomassa associata alla zona IT0119 e resto (tutto quello non compreso nei precedenti settori)

Stazione	Riduzione % del numero di giorni di superamento
Torino – Rebaudengo (T)	2,50 %
Settimo Tse – Vivaldi (T)	6,58 %
Torino – Grassi (T)	6,19 %
Torino – Rubino (F)	8,77 %
Torino – Lingotto (F)	6,15 %
TOTALE	5,82 %

Tabella 2. Risultati della stima dell'effetto del blocco di tutti i veicoli diesel Euro 5: riduzione percentuale sulle singole stazioni del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10.

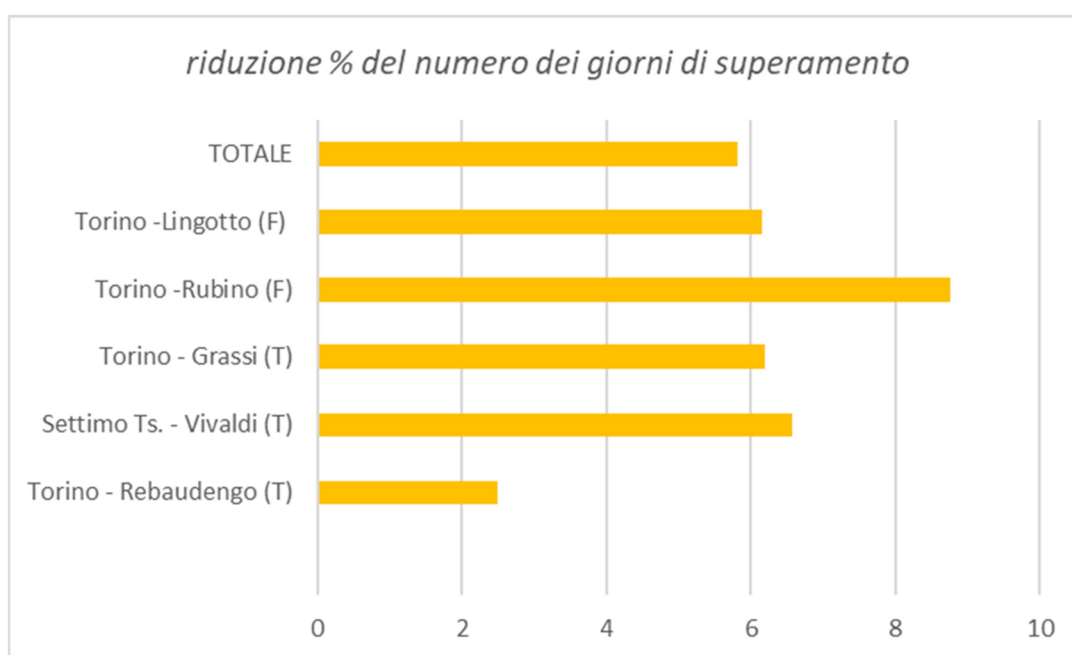


Figura 11. Risultati della stima dell'effetto del blocco di tutti i veicoli diesel Euro 5: riduzione percentuale sulle singole stazioni del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10.

La stima dell'effetto del blocco di tutti i veicoli diesel Euro 5 in concomitanza con l'attivazione del semaforo al livello arancione porta ad ottenere, come mostrato in Tabella 2 e Figura 11, una riduzione percentuale del numero di giorno di superamento del limite giornaliero di PM10 che varia, da un minimo del 2.5 % nella stazione di Torino - Rebaudengo ad un massimo del 8.77% nella stazione di fondo di Torino – Lingotto, con un valore complessivo di riduzione sul totale dei superamenti registrati nelle cinque stazioni dell'area metropolitana⁴ prese in esame pari all'incirca al 6%.

⁴ La stazione di Torino – Consolata non è stata utilizzata a causa della bassa disponibilità di dati osservati nei primi due mesi del 2022, 25 giorni su 60 (15%)

I risultati sopra esposti sono stati ottenuti adottando nel calcolo le seguenti assunzioni:

1. Il blocco dei veicoli commerciali e privati alimentati con diesel di categoria Euro 5 è stato applicato alla città di Torino ed a tutti i comuni appartenenti alla zona IT0118;
2. l'intervento è a livello giornaliero, non su intervalli orari all'interno del giorno: il blocco dei veicoli è quindi considerato per tutte le 24 ore della giornata in cui si applica.
3. Le percentuali *delta1* e *delta2* di riduzione del contributo in concentrazione sono pari rispettivamente a 20% ed a 10% e sono state calcolate:
 - per quanto riguarda *delta1* sulla base del totale emissivo di PM10 primario associabile ai veicoli interessati primario associabile ai veicoli interessati, ovvero tutti diesel Euro 5, rispetto al totale emissivo del comparto Traffico (stima effettuata a livello di regione Piemonte);
 - per quanto riguarda *delta2* sulla base del numero dei veicoli interessati, ovvero tutti i diesel Euro 5, rispetto al totale dei veicoli circolanti (stima effettuata a livello di regione Piemonte);
4. I giorni di attivazione del semaforo a livello arancione sono stati calcolati applicando in modalità diagnostica l'algoritmo attualmente operativo, ovvero con l'attivazione del semaforo al livello arancio nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì, venerdì) sulla base delle concentrazioni effettivamente misurate dalle stazioni della città di Torino e non in base ai valori previsti; la scelta è motivata dal fatto di eliminare dal calcolo l'errore connesso alla previsione, avendo a disposizione la serie dei dati osservati. Con tale algoritmo sono stati quindi calcolati 57 giorni al livello arancione nel periodo 01 gennaio – 15 aprile 2022 e 15 settembre – 31 dicembre 2022;
5. Il blocco dei veicoli Euro 5 è considerato con efficacia 100%, ovvero tutti i veicoli potenzialmente oggetto dell'intervento non circolano nei giorni di attivazione del semaforo;
6. Il provvedimento è valutato, per le ragioni esposte in Figura 8, dal primo gennaio: nella seguente Figura 12 sono confrontati per completezza i risultati che si otterrebbero applicando il provvedimento al primo gennaio (scenario A1) con quelli che si otterrebbero applicando il provvedimento dal primo marzo (scenario A2).

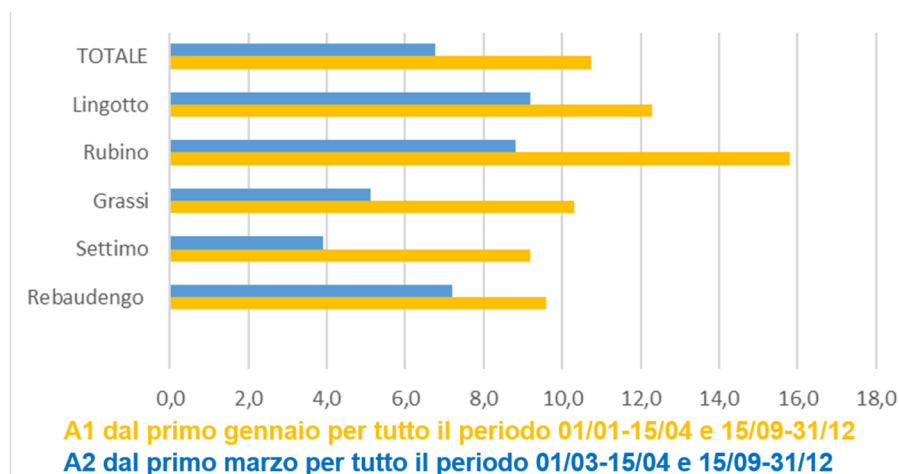


Figura 12 Confronto tra la riduzione del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 con applicazione del blocco dal primo gennaio (scenario A1, in giallo) e con applicazione del blocco dal primo marzo (scenario A2, blu)

OGGETTO: Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni. Aggiornamento.

IL SINDACO

Premesso che:

la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

la Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo;

le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-576/19) la Corte di Giustizia ha inoltre condannato il nostro Paese per aver superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone di gestione della qualità dell'aria;

ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri

enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;

la Regione Piemonte è coinvolta nelle procedure citate avendo superato, in maniera sistematica e continuata:

- i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - o Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
 - o Zona IT0119 (pianura), che comprende 268 comuni;
 - o Zona IT0120 (collina), che comprende 646 comuni;
- i valori di concentrazione di NO2 in una delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - o Zona IT0118 (agglomerato di Torino), che comprende Torino e 32 comuni circostanti.

con d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, approvava disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;

in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate con il supporto di ARPA Piemonte sulla base di specifiche valutazioni tecniche, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni appartenenti alle zone di qualità dell'aria IT0119 e IT0120 con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);

con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte disponeva di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);

l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune ha aderito con l'Ordinanza n. [****] del [****], consentiva di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

con d.g.r. n. 26-3694 del 6 agosto 2021, la Regione Piemonte aggiornava lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure

strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 21 luglio 2021 si è convenuto, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n. 138 del 01/09/2021 avente ad oggetto: "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (d.g.r. 5.06.2017, n. 22-5139). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui comuni della città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021/2022";

la Regione Piemonte con DGR n. 23-7444 del 13/09/2023 avente ad oggetto: "Disposizioni in attuazione al Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"" disponeva:

- di eliminare il punto 2.3. dell'Allegato A della DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916, recante: "Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti la circolazione dei veicoli a motore. Anticipo al 2023 della limitazione alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel, prevista dall'Accordo di bacino padano";
- di modificare lo Schema 1.2 dell'allegato 1 alla DGR 6 agosto 2021, n. 26-3694, recante: "Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR 25.09.2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla DGR 26.02.2021, n. 9-2916", eliminando, al punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: "dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5".

Richiamato che:

la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) come richiesto dal decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale";

l'Articolo 13 "Limitazione alla circolazione veicolare" delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria – PRQA stabilisce che sono confermate le limitazioni alla circolazione veicolare, adottate in attuazione dell'Accordo di bacino padano, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, e dei successivi provvedimenti attuativi;

l'Articolo 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria – PRQA prevede che i comuni interessati adottino "Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10" definite in accordo con la Città Metropolitana di Torino e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;

in particolare, il punto 1 dell'art. 14 delle NTA recita: *"1. (P) Al fine di contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3, in modo da prevenire la possibilità che venga raggiunto e superato il numero di 35 volte, attualmente consentito, i Comuni, adottano nel corso dell'anno specifiche misure aggiuntive a livello locale, finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emissive, qualora tale limite venga superato 20 volte, entro il mese di febbraio, oppure 25 volte, entro il mese di novembre, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio o sul territorio dei Comuni contermini";*

tutti i punti degli Articoli 13 (ad eccezione del punto 4 MOVE-IN) e 14 sono indicati quale "prescrizione (P)" del PRQA, pertanto, ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, si intendono cogenti e immediatamente applicativi;

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le misure di salvaguardia di cui all'art. 26 delle Norme di attuazione della suddetta proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", comprese le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione I - Misure In Ambito Urbano agli articoli 13 e 14 aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP della sopra richiamata DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024 e restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare;

presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 15 ottobre 2024 si è convenuto di affidare alla Città Metropolitana di Torino il ruolo di coordinamento per la predisposizione di una proposta di misura da sottoporre ai comuni interessati;

la Città Metropolitana di Torino ha sviluppato con il supporto tecnico di Arpa Piemonte una proposta di misura che sostanzialmente prevede:

- la limitazione dei veicoli commerciali Euro 5 Diesel con le modalità attualmente in vigore da attivarsi con l'avvio dell'allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO" delle limitazioni temporanee in luogo dell'allerta di 2° Livello - colore "ROSSO";
- di anticipare, rispetto a quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione della proposta di aggiornamento del PRQA, l'adozione della misura a partire dal 1° gennaio 2025;
- di applicare la misura a tutti i comuni dell'agglomerato IT0118, a Carmagnola e a Poirino;
- di prevedere un incremento delle attività di controllo rispetto a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione PRQA.

Tale proposta è stata presentata, per condivisione, a tutti i comuni interessati nel corso di un Tavolo di coordinamento tenutosi il 12/11/2024 e successivamente definita con decreto del Consigliere delegato della Città metropolitana di Torino n. XXX del XX/XX/XXX avente ad oggetto: *"Definizione della proposta di misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria adottato con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024."*

Considerato che:

il Comune di [denominazione del Comune] è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nella proposta di cui al citato decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. XXX del XX/XX/XXX;

il Comune adotta provvedimenti di limitazione delle emissioni in atmosfera in cui sono previste misure strutturali ed emergenziali come disposto dall'Ordinanza comunale n. [****] del [****]

[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021];

l'art 7 comma 1 lettere a) e b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

occorre incrementare le attività di controllo rispetto al numero minimo di controlli indicati all'art. 13, comma 7 delle norme di attuazione del nuovo PRQA, adottato con d.g.r. 12 settembre 2024, n. 1-156, in particolare nel periodo dal 1° gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno.

Ritenuto che:

sia opportuno applicare sul proprio territorio le misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10, ai sensi dell'art. 14 delle norme di attuazione del piano regionale di qualità dell'aria adottato con d.g.r. n. 1-156 del 12 settembre 2024, secondo le modalità presentate in sede di Tavolo di Coordinamento della qualità dell'aria e definite dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. **XXX del XX/XX/XXX;**

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista l'Ordinanza comunale n. **[****]** del **[****]** *[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021]*

Vista l'Ordinanza comunale n. **[****]** del **[****]** *[riferimenti ordinanza di adesione al Sistema MOVE IN, di cui alla d.g.r. 28 luglio 2020, n. 5-1744]*

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694, del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

Visto il decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n. 138 del 01/09/2021 avente ad oggetto: "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (dgr 5.06.2017, n. 22-5139). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui comuni della città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021/2022."

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 avente ad oggetto: “Decreto legislativo 152/2006, articolo 13. Decreto legge 121/2023. Adozione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), in esito alla procedura di VAS. Proposta al Consiglio regionale per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 43/2000. Spesa complessiva regionale massima pari a 5.091,65 Meuro. Disposizioni sulle relative misure di salvaguardia.”

Visto il decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. XXX del XX/XX/XXX avente ad oggetto: “Definizione della proposta di misure aggiuntive a livello locale finalizzate a contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 ai sensi dell’art. 14 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria adottato con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024”.

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali

A partire dal 01 gennaio 2025 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all’Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla

combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2 Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO” del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog), in conformità con quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 43/2000, da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2021, n.26-3694.

2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

2.1.2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.3 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.4 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

2.1.5 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;

2.1.6 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione;

2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” – del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog), in conformità con quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 43/2000, da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2021, n.26-3694.

2.2.1 Non sono previste limitazioni aggiuntive rispetto a quelle definite per il 1° livello di allerta – colore “ARANCIONE”

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate al fondo alla presente ordinanza.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3:

3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo, purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

4.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo, purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della

fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.2 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.3 veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

- 5.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo, purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.2 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 5.3 veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

- 5.4** veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5** veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6** veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.7** macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.8** veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9** veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10** veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.12 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione di suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.23 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.24 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25 veicoli con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (car-pooling);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

[Ulteriori deroghe posso essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali]

Invita

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 74/2013) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì-venerdì e sabato-domenica-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
- sul sito internet del comune di **[denominazione del Comune]**

Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nelle giornate in cui è indetto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio durante i quali il servizio di TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

[inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l'accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso all'area limitata. Le limitazioni veicolari possono inoltre essere sospese nelle aree che in determinati periodi dell'anno non sono servite dal trasporto pubblico locale.]

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

Avverte

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. **[numero del provvedimento]**

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.
- [...]

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg. dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

[luogo e data]

IL SINDACO

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI

LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO		
	Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱ⁾
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/9 al 15/4		
	Diesel Euro 3 e 4	Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ⁽ⁱⁱ⁾
	Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱⁱⁱ⁾
	Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 ^(iv)	
	Divieto di abbruciamento di materiale vegetale ^(v)	
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ARANCIO		
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ROSSO		
	Diesel Euro 3, 4 e 5	Tutti i giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione o rosso acceso dalle 8 alle 19 ^(vi)
	Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle ^(vii)	
	Divieto assoluto di combustioni all'aperto ^(viii)	
	Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici ^(ix)	
	Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati ^(x)	
	Divieto di distribuzione di fertilizzanti , ammendanti e correttivi contenenti azoto ^(xi)	

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (35)

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO

Autoveicoli

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2

	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/542/CEE
Euro 2	96/01/CE
Euro 3	1999/96/CE
Euro 4	98/69/CE B 1999/96/CE B
Euro 5	1999/96/CE
Euro 6	Regolamento CE 595/2009

Motocicli e Ciclomotori

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	97/24 CE cap. 5
Euro 2	97/24 CE cap. 5 fase II 2002/51/CE fase A 2006/27/CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A
Euro 3	97/24 CE cap. 5 fase III 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/27/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo) (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

i divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

ii divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

iii divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;

iv obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

v divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

vi divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

vii divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

viii divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

ix introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

x divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione;

xi divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato e contestuale alla distribuzione;